



**Comune di Camerino
Provincia di Macerata**

ORIGINALE

Registro Generale n. 499 del 14-08-2018

ORDINANZA DEL SINDACO

Ufficio:

Oggetto: SISMA 26-30 OTTOBRE 2016. REVOCA ORDINANZA SINDACALE RG 1129 DEL 03-05-2017 RELATIVAMENTE ALL'EDIFICIO SITO IN LOC. MORRO, DISTINTO AL FG. 102 PART. 278 SUB 2 DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA MUTTI MAURA ED EMISSIONE ORDINANZA DI INAGIBILITA' RELATIVAMENTE ALL'EDIFICIO SITO IN LOC. MORRO, DISTINTO AL FG. 102 PART. 278 SUB 1 DI PROPRIETA' DEL SIG. FATTINNANZI STEFANO.

L'anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di agosto, il Sindaco PASQUI GIANLUCA

PREMESSO che dal 24 agosto 2016 si sono verificati eventi sismici di forte intensità che hanno interessato in modo considerevole il territorio comunale ed in particolare quelli del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTO che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale crolli diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;

CONSIDERATO che è ancora in atto l'attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

RILEVATO che in conseguenza degli eventi sismici sopra descritti che hanno colpito il territorio di Camerino si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione residente causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio interessato con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche e private;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale RG 1129 del 03-05-2017, redatta sulla scorta della "**scheda FAST** per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto" della Protezione Civile, redatta dalla **squadra MR 1580 – scheda n. 8 del 05-04-2017**.

VISTA la nota pervenuta dalla Sig.ra Mutti Maura, riferimento prot. 16812 del 23-07-2018, con cui chiede la revoca dell'Ordinanza RG 1129/17 in quanto la sopracitata scheda FAST, redatta dalla squadra MR 1580 - scheda n. 8 del 05-04-2017, si riferisce alla porzione di edificio distinto al FG. 102 PART. 278 SUB 1 di proprietà del Sig. Fattinnanzi Stefano;

PRESO ATTO dell'errore materiale circa l'individuazione del fabbricato di cui alla scheda FAST redatta dalla squadra MR 1580 – scheda n. 8 del 05-04-2017;

RILEVATA che la corretta individuazione catastale dell'edificio risulta:

- Edificio oggetto del sopralluogo FAST è FG. 102 PART. 278 SUB 1;
- Edificio adiacente erroneamente individuato è FG. 102 PART. 278 SUB 2, si precisa che il SUB 2 risulta accatastato anche come FG. 102 PART. 279.

VISTA la scheda AeDES del 10-01-2018, trasmessa con la stessa nota prot. 16812, redatta dal tecnico incaricato dalla proprietà Geom. Mauro Patrignoni, che si conclude con il seguente esito "C" ed in particolare alla sez. 9 "*... la porzione di fabbricato da rendere inagibile è quella distinta al FG. 102 PART. 278/1 di proprietà Fattinnanzi Stefano, mentre quella distinta al FG. 102 PART. 278/2-279 di proprietà Mutti Maura risulta agibile*"

VALUTATO che la situazione rilevata può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

PRESO ATTO che nel fabbricato/porzione di cui sopra risultano presenti condizioni tali da non consentirne l'uso;

RITENUTO necessario ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l'accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale, dell'edificio/porzione oggetto della presente ordinanza, fatta eccezione per i tecnici e il personale incaricato di effettuare ulteriori verifiche tecniche, eventuali interventi di messa in sicurezza o le opere necessarie per rendere agibile l'immobile;

ATTESO che stante l'urgenza manifestata qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata.

VISTO l'art. 15 L. n. 225 del 24.02.1992;

VISTO l'art. 108 lett. c) D.lgs. n. 112 del 31.03.1998;

VISTO l'art. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.L. n. 189 del 17.10.2016, convertito in Legge n. 229 del 15/12/2016;

D I C H I A R A

- La **REVOCA** dell'Ordinanza Sindacale **RG 1129 del 03-05-2017**, per i motivi di cui in premessa;
- Che l'edificio sito a Camerino in località Morro, distinto al **FG. 102, PART. 278-279**, è "**Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE – ESITO C**", come da scheda AeDES del 10-01-2018, redatta dal tecnico incaricato dalla proprietà Geom. Mauro Patrignoni;
- Che la porzione di edificio **INAGIBILE** è quella distinta al **FG. 102 PART. 278 SUB 1** di proprietà del Sig. Fattinnanzi Stefano, inibendone pertanto l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie;
- Di dare atto che risulta **AGIBILE** l'unità immobiliare distinta al **FG. 102 PART. 278 SUB 2, che risulta anche accatastata come FG. 102 PART. 279**, di proprietà della Sig.ra Mutti Maura.

O R D I N A

- 1) Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio/porzione distinta al **FG. 102 PART. 278 SUB 1** ai proprietari e a chi a qualunque titolo occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale incaricato di effettuare ulteriori verifiche tecniche, eventuali interventi di messa in sicurezza o le opere necessarie per rendere agibile l'immobile;
- 2) Che il proprietario o comunque chi ne abbia la disponibilità a qualunque titolo proceda ad adottare i provvedimenti urgenti compresa l'eventuale delimitazione dell'area al fine di impedire l'accesso a chiunque;
- 3) Il perdurare delle presenti disposizioni sino all'esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile;

D I S P O N E

Per gli uffici competenti:

- che la presente ordinanza venga affissa sul fabbricato posto in Loc. Morro, distinto al **FG. 102, PART. 278, SUB 1**;
- di notificare la presente ordinanza a:
 - *Fattinnanzi Stefano, residente a Castelraimondo (MC), CAP 62022, Via G. D'Annunzio n. 16, C.F.: FTTSFN64T25B474I*;

- *Mutti Maura*, residente a Sassuolo (MO), CAP 41049, Viale Montale n. 25, C.F.: MTTMRA51L69B354I.
- di trasmettere, per le rispettive competenze, la presente ordinanza a:
 - Prefettura di Macerata
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco
 - Servizio Protezione Civile Regionale – pec: regione.marche.protciv@emarche.it
 - Polizia Locale
- che il Comando Polizia Locale è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che l'Ufficio Notifiche è incaricato della notificazione della presente ordinanza;
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge.

INDIVIDUA

Quale responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 l'Ing. Marco Orioli, in qualità di Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente, e che gli atti del presente provvedimento sono disponibili presso la sede dell'U.T.C. in Via Le Mosse n. 10.

RENDE NOTO

Che contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al TAR entro 60 gg. Ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

**IL SINDACO
PASQUI GIANLUCA**